

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 11/22/2012

FATTO E MOTIVAZIONI DELL'APPELLO

Avverso l'avviso di accertamento per Irpef e Addizionale regionale dell'anno 2005 Bo. Gi. ha proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Varese.

L'accertamento traeva origine dal fatto che il Bo. ha fissato la propria residenza in Svizzera (Paese a fiscalità privilegiata), motivo per il quale l'Agenzia delle Entrate ha presunto che lo stesso fosse domiciliato fiscalmente nel territorio dello Stato (comune di ultima residenza in Italia).

L'adita Commissione, con sentenza n. 136/11/2010, ha accolto il ricorso, con integrale compensazione delle spese di lite, avendo ritenuto che il soggetto, oltre ad essere residente in Svizzera ed avere la cittadinanza svizzera, avesse dimostrato con la documentazione prodotta di avere in tale Paese il centro principale dei propri interessi.

Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Ufficio con contestuale istanza di discussione in pubblica udienza.

L'Ufficio ritiene che la sentenza sia viziata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2 e comma 2 bis del dpr 917/1986 laddove si ritiene non sufficiente avere la cittadinanza svizzera per dimostrare l'effettività della residenza in Svizzera. L'art. 2, comma 2 bis dpr 917/1986 considera residenti, salvo prova contraria a carico del contribuente, i cittadini italiani cancellati dalla anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati aventi un regime fiscale privilegiato, c'è, quindi una inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.

La convenzione n. 943/1978 tra Italia e Svizzera prevede, nell'ipotesi che il soggetto disponga di una abitazione permanente in entrambi gli Stati, il criterio del "centro degli interessi vitali". E il sig. Bo. ha tale centro in Italia posto che ha un numero di telefono in Italia, una utenza elettrica nel Comune di Gallarate, nel mod. Unica 2006, redditi 2005, ha indicato il possesso di tre immobili, in uno, acquistato nel 2006, ha dichiarato, nel relativo rogito, di essere residente in Solbiate Olona e di avere avuto, nel corso del 2005 due rapporti di lavoro in Italia.

Il contribuente non è riuscito, in assolvimento dell'onere probatorio posto a suo carico, ad esprimere ragioni tali da contrastare il provvedimento dell'Ufficio. In conclusione l'Ufficio chiede di accogliere l'appello e di dichiarare legittimo il suo operato. Con vittoria di spese.

All'appello resiste Bo. Gianmaria che, preliminarmente, eccepisce l'inammissibilità del ricorso in appello presentato dall'Ufficio in quanto in palese contrasto con quanto disposto dall'art. 53 del D.Lgs. 546/92 che prescrive la indicazione dei motivi specifici di impugnazione.

Quanto al merito, occorre ribadire che il primo giudice ha valutato positivamente tutte le prove documentali fornite dal contribuente sul quale gravava l'onere probatorio, lo ha ritenuto assolto e ritenendo il Bo. effettivamente residente in Svizzera, ha ritenuto che in tale Paese egli avesse il centro dei propri affari ed interessi

Al numero di telefono intestato in Italia al Bo. corrisponde analogo numero presso la sua abitazione svizzera, l'utenza elettrica in Gallarate ha consumi mensili pari a euro 8,76, quella per il gas a euro 1,41 (quella svizzera è di gran lunga superiore).

Quanto al fatto che nel rogito relativo all'acquisto di un immobile in provincia di Oristano sia stata indicata una residenza italiana, ciò deriva dal fatto che dal notaio è

stata assunta la residenza dell'ultima carta di identità italiana in quanto quella svizzera non reca la residenza.

Quanto al fatto che sia stato prestato lavoro presso due ditte italiane, i giorni indicati nel CUD non si riferiscono ai giorni di effettiva prestazione lavorativa ma al numero di giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro. A tutto ciò, debitamente documentato, si aggiungono i documenti, che pure sono allegati alle presenti controdeduzioni, presentati in occasione di analogo ricorso volto ad ottenere un rimborso nonché altri documenti tra i quali la fotocopia del passaporto svizzero rilasciato il 27.06.2003 da cui risulta la nazionalità svizzera del ricorrente. Egli, raggiunta la pensione, infatti, è tornato in Svizzera dove risiede fin dall'1.8.04.

In conclusione si chiede che l'appello sia dichiarato inammissibile per carenza della specifica indicazione dei motivi. Nel merito si chiede il rigetto e, in ogni caso, la vittoria di spese, diritti e onorari.

MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere esaminata la questione di inammissibilità dell'appello proposta dall'appellato.

Tale questione, peraltro, deve essere respinta. Ben vero, l'Ufficio, per supportare la sua tesi, ripropone le medesime argomentazioni concrete proposte in sede di prime cure. E tuttavia la questione proposta dall'Ufficio, relativa alla violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2 e 2 bis del dpr 917/1986, è questione giuridica involgendo nozioni quali abitazione, domicilio, residenza, residenza a fini fiscali, centro di interessi vitali.

Quanto al merito, invece, occorre confermare la sentenza impugnata.

La mole imponente di documentazione prodotta dal Bo. dimostra che egli, cittadino con passaporto svizzero e non italiano, non solo risiede in Svizzera, ma ha anche in tale Paese il centro principale dei propri interessi.

Il possesso o la proprietà di alcuni beni immobili in Italia non dimostra affatto che in Italia risieda il suo centro di interessi vitali. Non solo perché il possesso di immobili non è proibito ma soprattutto perché i consumi di energia elettrica e di gas allegati dall'Ufficio sono modesti se riguardati al confronto con quelli della residenza svizzera.

La indicazione nel rogito relativo ad un immobile in Sardegna di una residenza italiana trova giustificazione nel fatto che nella carta di identità svizzera non è indicata la residenza, così come i giorni indicati nei CUD rilasciati dai datori di lavoro italiani si riferiscono evidentemente ai giorni dell'intero periodo del rapporto di lavoro e non a quelli effettivi, come dimostrano gli importi erogati per l'intero periodo.

Per i motivi sopra esposti l'appello dell'Ufficio deve essere respinto.

Alla soccombenza devono seguire a carico dell'Ufficio le spese di lite che si quantificano in euro 3.000,00/(tremila/00) oltre oneri di legge.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Milano -conferma la sentenza impugnata.

Pone a carico dell'Ufficio soccombente la somma di euro tremila oltre oneri di legge.